

Tabella 4A: aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 nel settore ricerca, sviluppo e innovazione.

| SI APPLICANO INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 25 E 29 DEL GBER CON LE INTENSITÀ DI AIUTO SOTTO RIPORTATE | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|
| TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO | BASE GIURIDICA | INTENSITÀ MASSIMA (ESL) 2022-2027 | | | |
| | | PICCOLA IMPRESA | MEDIA IMPRESA | GRANDE IMPRESA | MAGGIORAZIONE PREVISTA ¹ |
| Ricerca industriale | Art. 25 GBER | 70% | 60% | 50% | 15% |
| Sviluppo sperimentale | Art. 25 GBER | 45% | 35% | 25% | 15% |
| Progetto di innovazione | Art. 29 GBER | 50% | 50% | 15% ² | == |

¹ Si applica una maggiorazione pari ad un massimo di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità massima di aiuto non superi in totale l'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI (singola impresa non sostiene più del 70% dei costi ammissibili); collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca che sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili.

² Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

